

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (*Tentativo di conciliazione, arbitrato e comportamento delle parti nelle procedure conciliative e arbitrali*). - 1. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, da effettuare nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita dal medesimo articolo 6.

2. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, il lavoratore può richiedere, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, l'attivazione di un arbitrato conformemente ai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile. Tali contratti possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.

3. Il collegio arbitrale, ove ritenga il licenziamento in violazione delle disposizioni sulla giusta causa e sul giustificato motivo ovvero inefficace per vizi di forma o procedurali, dispone, relativamente ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, la riassunzione del lavoratore o, in mancanza, il versamento di un'indennità determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o di quelli fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

4. Con riferimento ai rapporti di lavoro diversi da quelli considerati dall'articolo 2, il collegio arbitrale può disporre la riassunzione del lavoratore o, in mancanza, il versamento di un'indennità determinata sulla base di criteri indicati dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero, in assenza di indicazioni contrattuali, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la duplicazione dei limiti previsti dal medesimo articolo. In relazione ai medesimi rapporti di lavoro, il collegio può in alternativa disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con l'obbligo del datore di lavoro di versargli un'indennità che, anche sulla base di criteri eventualmente forniti dai contratti collettivi, tenga conto delle retribuzioni non percepite dal lavoratore fino al momento della effettiva reintegrazione. In aggiunta alle indennità stabilite dal collegio arbitrale in attuazione del presente comma, compete al lavoratore una maggiorazione pari a due mensilità della retribuzione.

5. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento, il collegio arbitrale fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il collegio arbitrale tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti collettivi nazionali e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

6. L'esecutività del lodo arbitrale è regolata dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile. L'impugnazione del lodo è esercitabile nei limiti di cui al medesimo articolo.

7. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso delle procedure conciliative e arbitrali è valutato dal giudice ai fini degli articoli 91, 92 e 96 del codice di procedura civile.

8. Qualora non intervenga una definizione contrattuale degli elementi di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche al fine di rendere possibile una loro valutazione nell'ambito dei giudizi sulle controversie in materia di licenziamento, convoca le parti al fine di promuovere l'adeguamento della contrattazione collettiva. In caso di mancata

stipulazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definisce, con proprio decreto, in via sperimentale, criteri di riferimento in materia, comunque suscettibili di integrazioni e modificazioni da parte di successivi contratti.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non modificano le normative contrattuali relative ai collegi arbitrali sul licenziamento dei dirigenti e, altresì, le condizioni di miglior favore definite a livello contrattuale".

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - (*Tutela in caso di licenziamento*) - 1. Ove il lavoratore, espletato senza successo il tentativo di conciliazione ovvero decorso il termine per l'espletamento, avanzi direttamente ricorso giudiziario, il giudice, qualora accerti l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo ovvero l'inefficacia del licenziamento per vizi di forma o procedurali, relativamente ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ordina la riassunzione del lavoratore o, in mancanza, il versamento di un'indennità determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e di quelli fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

2. Con riferimento ai rapporti di lavoro diversi da quelli considerati dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il giudice, accertati i medesimi presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, può disporre la riassunzione del lavoratore o, in mancanza, il versamento di un'indennità determinata sulla base di criteri indicati dai contratti collettivi nazionali ovvero, in assenza di indicazioni contrattuali, sulla base delle misure di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la duplicazione dei limiti previsti dallo stesso articolo. In relazione ai medesimi rapporti di lavoro, il giudice può in alternativa ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con l'obbligo del datore di lavoro di versargli un'indennità che, anche sulla base di criteri eventualmente forniti dai contratti collettivi, tenga conto delle retribuzioni non percepite dal lavoratore fino al momento della effettiva reintegrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche riguardo al recesso di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il ricorso di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da proporre a pena di decadenza entro nove mesi dalla comunicazione del licenziamento, deve contenere specifica indicazione delle normative contrattuali applicabili al licenziamento per quanto attiene alla specificazione della giusta causa e del giustificato motivo ed ai criteri per la determinazione da parte del giudice di misure congrue nella controversia a cui il ricorso si riferisce.

5. In considerazione delle caratteristiche della controversia e, in particolare, nei casi in cui essa dipenda da questioni di natura tecnica ovvero di interpretazione di specifiche normative contrattuali, il giudice, anche su richiesta di una delle parti e sempre che si formi il consenso di ambedue, può rimettere le parti davanti ad un arbitro per la decisione della controversia ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'eventuale impugnazione del lodo è effettuata entro venti giorni dalla comunicazione, con atto depositato presso la cancelleria del giudice presso il quale pende la causa, dalla parte interessata, che si accolla l'onere di anticipazione delle spese della procedura arbitrale; in tale caso, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del processo, liquidando le spese della predetta procedura e l'indennità spettante all'arbitro".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Licenziamento discriminatorio*) - 1. Il giudice, ove accerti il carattere discriminatorio del licenziamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero la violazione del divieto di

licenziamento delle lavoratrici madri di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del divieto di licenziamento per causa di matrimonio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, ordina la reintegrazione, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurandolo alla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto".

Art. 4.

1. I criteri di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed agli articoli 2 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, restano confermati. Il riferimento, contenuto nell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, alla non applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intende riferito al comma 2 del medesimo articolo 18 come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, le parole: "computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge" nonché l'ultimo periodo del medesimo comma sono soppressi.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del computo dei prestatori di lavoro di cui al comma 1 si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta o collaterale".

Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme sulla conciliazione e l'arbitrato, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione del ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche mediante agevolazioni di carattere fiscale e contributivo;

b) sostegno alla costituzione di collegi stabili di conciliazione e di arbitrato e devoluzione di risorse finanziarie quale contributo alle spese di impianto e di primo funzionamento dei predetti collegi;

c) predisposizione di condizioni idonee a favorire lo sviluppo di specifici programmi di formazione e aggiornamento dei componenti dei collegi arbitrali;

d) adozione, ove reso necessario dagli orientamenti interpretativi emersi nella fase di prima attuazione della presente legge, di adeguati adattamenti normativi al fine di salvaguardare l'efficacia delle pronunce arbitrali.

Art. 6.

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica degli effetti da essa determinati, raccogliendo anche le valutazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e ne riferisce al Parlamento.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro raccolgono informazioni sulle controversie trattate in sede conciliativa e dai collegi arbitrali e, in particolare, sul numero delle controversie, sull'appartenenza settoriale e le dimensioni

occupazionali delle aziende interessate, sulla durata delle procedure e sulle tipologie di soluzioni adottate. La messa a disposizione delle predette informazioni è condizione per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 5. Informazioni sull'andamento delle controversie giudiziali sono fornite dal Ministero della giustizia.

Art. 7.

1. I fondi istituiti da contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di favorire mediante adeguati programmi di riqualificazione professionale la ricollocazione dei lavoratori interessati da provvedimenti di licenziamento ed eventualmente per la mutualizzazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono stipulare specifiche convenzioni ai fini dell'effettuazione dei predetti programmi.

2. Le indennità previste in relazione alla partecipazione ai programmi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere dedotte da quelle dovute ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e del comma 1 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituiti dalla presente legge.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



[Frontespizio](#)



[Relazione](#)